



Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Vicenza (in seguito Camera di Commercio) ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici attraverso:

- **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- **il sostegno economico** alle iniziative di digitalizzazione implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dal Punto Impresa digitale (PID).

Nello specifico, la Camera di Commercio con l’iniziativa “Bando contributi digitalizzazione” codice 19HT si propone di:

- promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
- stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche, realizzazione di innovazioni tecnologiche e/o implementazione di modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 - Ambiti d'intervento

Con il presente bando si intendono finanziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di innovazione tecnologica ricadenti nelle seguenti categorie¹ :

- Soluzioni per la manifattura avanzata
- Manifattura additiva
- Realtà aumentata e virtual reality
- Simulazione
- Integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- Cloud
- Cybersicurezza e business continuity
- Big Data e Analytics
- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain, della logistica e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc))
- Soluzioni per l'applicazione e implementazione di software relative all'Intelligenza Artificiale
- Soluzioni per l'applicazione e implementazione di software relativi alla Blockchain
- Sistemi di e-commerce
- Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, Fintech
- Sistemi EDI, Electronic Data Interchange
- Georeferenziazione e GIS
- Tecnologie per l'in-store customer experience
- RFID, barcode, sistemi di tracking
- System integration applicata all'automazione dei processi

¹ Elenco delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.

Articolo 3 - Dotazione Finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari sono di € 280.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere il bando, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- creare una lista d'attesa di imprese ammesse, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di tutti i settori economici², aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento del pagamento del contributo - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Vicenza.

Le imprese beneficiarie devono:

1. essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale³ dovuto alla Camera di Commercio di Vicenza o si impegnano a regolarizzare la posizione entro la data della rendicontazione di cui al successivo articolo 14 (termine perentorio del 30 settembre 2020);
2. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali o in liquidazione volontaria.

² La definizione di microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di tutti i settori economici è quella definita dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

³ Si considerano non in regola con il versamento del diritto annuale le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, sono in stato di omesso e/o di incompleto pagamento del diritto annuale dovuto per una delle annualità fino al 2017 (compresa). Per le annualità 2018-2019 le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale, entro la data di scadenza per la presentazione del rendiconto.



3. avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

La condizione dell'attività dell'impresa (punto 1) e i requisiti relativi ai punti 2 e 3 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

Non possono partecipare le imprese che:

1. al momento del pagamento del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio⁴;
2. le imprese fornitrici di altre imprese che presentano domanda di contributo per il presente bando;
3. le imprese assegnatarie dei contributi del Bando 18HT «CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 - ANNO 2018» promosso dalla Camera di Commercio di Vicenza nel 2018, limitatamente alle stesse tipologie di spese.

Articolo 5 - Contributo

Il contributo minimo è di € 1.000,00; il contributo massimo è di € 5.000,00.

Alle imprese in possesso del rating di legalità sono attribuiti ulteriori € 150,00 che si sommano al contributo spettante.

E' previsto un investimento minimo di € 2.000,00, mentre non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa.

Il contributo sarà corrisposto a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili. Le modalità e i termini di presentazione del rendiconto delle spese sono descritti all'art. 14 del presente bando.

Riepilogo:

Investimento minimo(*)	Importo contributo massimo(**)
€ 2.000,00	€ 5.000,00
	L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili.

(*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza

⁴ Art.. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135

(**) al contributo si somma l'eventuale premialità pari ad € 150,00 prevista dall'art. 13 "Rating di Legalità" del presente Bando;

Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 6 - Fornitori dei Servizi

I fornitori abilitati ad erogare attività di consulenza, di cui alle voci di spesa all'art. 7 – lettera a), possono essere:

1. IH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
2. Centri di ricerca e trasferimento tecnologico;
3. Competence Center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
4. Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
5. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
6. Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
7. Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
8. Ulteriori fornitori (Imprese, Fondazioni, Enti, Consorzi, Aziende Speciali partecipate e consortili di Enti pubblici) a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per attività di consulenza e servizi alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria, che la allegherà alla domanda di contributo.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di servizi di cui all'art. 7 lettera b).

Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Inoltre i fornitori di attività di consulenza e/o di servizi non possono:

- essere contestualmente fornitori e richiedenti il contributo (ovvero l'impresa che presenta domanda di contributo, non può essere al tempo stesso anche la fornitrice di servizi o beni di altra impresa partecipante al bando);
- essere fornitori/soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte le situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 - Spese Ammissibili e termini di inizio e fine degli investimenti

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) servizi di consulenza, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente bando erogati dai fornitori descritti nell'art. 6;
- b) servizi funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate all'articolo 2 del presente bando, solamente se l'acquisto di tali servizi è effettuato congiuntamente con l'acquisto di servizi di consulenza di cui alla precedente lettera a).

A titolo esemplificativo la voce b) si riferisce a spese di acquisto di servizi, come:

- Connettività dedicata;
- Licenze software;
- Servizi erogati in modalità cloud computing (comprese le spese di canone, per la durata massima di 24 mesi dalla data di assegnazione del contributo);
- Servizi di system integration applicativa;
- Servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;
- Servizi per la creazione e l'uso di ambienti tridimensionali.

Sono ammissibili solo i costi diretti di attività di consulenza e/o di fornitura di servizi previsti dal presente bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, spese di comunicazione e spese generali sostenute dalle imprese beneficiarie del contributo.

I servizi di consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico e/o altre materie di formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Le spese possono essere sostenute a partire dal 10 settembre 2019 (ma comunque non prima della data di presentazione della domanda) fino al 30 giugno 2020.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa “unica” non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme a quanto stabilito dalle normative di tali regolamenti (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”; aiuti “de minimis; cumulo e controllo).

L’aiuto si considera concesso (art. 3.4 dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 10 settembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le 21.00 del 11 novembre 2019, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (completamente gratuito).

Contestualmente all’invio l’utente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione alla piattaforma Webtelemaco, una comunicazione con indicato il numero di protocollo della pratica telematica inviata. Il numero di protocollo è il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale e vale ai fini della determinazione dell’ordine cronologico delle domande presentate.

Le istruzioni per la presentazione della pratica telematica sono contenute nel «manuale di presentazione pratica telematica», pubblicato sul sito www.vi.camcom.it

Non sono ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande a pena di esclusione.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati di seguito. I documenti, di cui all'elenco, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria. La firma autografa è ammessa solo in caso di delega, come meglio specificato al seguente punto c).

Elenco documenti domanda:

- a) modulo di domanda (allegato A);
- b) Modello De Minimis⁵ (impresa singola e imprese collegate; all'allegato B, composto dai modelli 1 e 2);
- c) Eventuale delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (allegato C, corredata dal documento d'identità del delegante). Il delegante potrà apporre la firma autografa sull'atto di delega. I rimanenti documenti sono firmati digitalmente dal delegato;
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (allegato D) sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) Prospetto delle spese (allegato E) con i rispettivi preventivi. Dai preventivi di spesa, redatti in euro e in lingua italiana, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo;
- f) «report di self-assessment» (allegato F) generato dal sistema da acquisire tramite il link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessmentscopri-quanto-sei-digitale>

Il Punto Impresa Digitale PID offre un servizio gratuito di consulenza e assistenza per la compilazione del report di self-assessment (per informazioni: pid@madeinvicenza.it):

g) Autodichiarazione rilasciata dal fornitore (allegato G), solo nel caso in cui il fornitore scelto sia tra quelli indicati al punto 8 dell'art 6 del presente bando.

I moduli di cui ai precedenti allegati, con esclusione dei documenti di cui ai precedenti punti f) e g) sono disposizione sul sito www.vi.camcom.it, sezione Bandi contributivi Camera di Commercio.

Nel modulo di domanda è obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni formali successive all'invio della domanda.

⁵ Ai fini della compilazione del Modello De Minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

In caso di procura va indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione del contributo

E' prevista una procedura a sportello valutativo⁶ secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

E' ammessa una sola domanda per impresa, la prima presentata in ordine cronologico.

In caso di esaurimento anticipato delle risorse sarà data comunicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, all'indirizzo www.vi.camcom.it.

L'esaurimento delle risorse non preclude alle imprese di inviare domande di agevolazione fino alla naturale scadenza prevista dal bando (11 novembre 2019). Le domande inviate dopo l'esaurimento delle risorse saranno inserite in una lista d'attesa (nella misura di n. 20 domande) e potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui, entro la naturale scadenza di cui sopra, si liberassero risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, ecc.

Esaurito lo scorrimento della lista d'attesa, il sistema informatico procederà alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

In fase istruttoria la Camera di Commercio valuterà la coerenza delle spese con i risultati del «self assessment – SELFI4.0».

E' facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande.

La graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale sarà pubblicata entro il 20 gennaio 2020 sul sito istituzionale e riporterà:

- l'elenco delle domande ammesse;

⁶ all'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.



- l'elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano la soglia minima prevista per l'ammissione, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili);
- l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Articolo 11 - Obblighi delle imprese beneficiarie del contributo

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dal contributo, al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando ed in particolare:

- compilare e allegare il “report di self-assessment – SELFI4.0” in sede di presentazione della domanda;
- compilare e allegare un nuovo “report di self-assessment – SELFI4.0” in sede di presentazione del rendiconto;
- assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente comunicate e autorizzate dalla Camera di Commercio;
- ad avere sede legale e/o unità locali – almeno al momento della liquidazione – nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio; la chiusura della sede legale e/o il trasferimento in altra provincia nei 360 giorni dalla erogazione del contributo ne comportano la restituzione;
- ad essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- a sostenere un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto (€ 2.000,00) e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- a conservare per un periodo di almeno 2 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

- a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo PEC cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it e all'indirizzo promozione@vi.camcom.it. Ai fini dell'erogazione del contributo, dette eventuali variazioni devono essere autorizzate dalla Camera di Commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del punteggio di rating di cui all'art. 13 del presente bando.

Articolo 12 – Cumulo

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “de minimis”, se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

Articolo 13 - Premialità - Rating di Legalità

Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di € 150,00 da sommare al contributo spettante.

Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 (due) milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro imprese da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Articolo 14 - Rendicontazione e liquidazione del contributo

Il rendiconto può essere presentato esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 10.00 del 31 gennaio 2020 ed entro e non oltre le 21.00 del 30 settembre 2020 con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (completamente gratuito).

Contestualmente all'invio l'utente riceverà, all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione alla piattaforma Webtelemaco, una comunicazione con indicato il numero di protocollo della pratica telematica inviata.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, che deve essere presentata in via telematica con analoga procedura seguita per l'invio della domanda. Ai fini dell'erogazione del contributo il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza del contributo così come precisato dall'art. 15 del bando. Ove le spese rendicontate siano minori a quelle ammesse a contributo e non siano inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute.

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità:

- dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis);
- della comunicazione antimafia (tramite interrogazione della BDNA).

Il contributo non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Sul sito della Camera di Commercio sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

I documenti, di cui all'elenco che segue, devono essere allegati al rendiconto e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria. La firma autografa è ammessa solo in caso di delega, come meglio specificato al seguente punto c).

Elenco documenti rendiconto:

- a) Modulo di rendiconto (di cui allegato H del presente bando)
- b) Modello De Minimis⁷ (impresa singola e imprese collegate; allegato B, composto dai modelli 1 e 2);
- c) Eventuale delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (allegato C, corredata dal documento d'identità del delegante se diversa da quella presentata in fase di domanda). Il delegante potrà apporre la firma autografa sull'atto di delega. I rimanenti documenti sono firmati digitalmente dal delegato;
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (allegato D) sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) Prospetto delle spese (allegato E);
- g) Fatture quietanzate e conformi agli originali. Le fatture, redatte in euro e in lingua italiana, devono esporre con chiarezza le singole voci di costo.
- h) «report di self-assessment» generato dal sistema da acquisire tramite il link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessmentscopri-quanto-sei-digitale>. Il documento deve essere acquisito nuovamente dopo gli investimenti e prima dell'invio del rendiconto

Il Punto Impresa Digitale PID offre un servizio gratuito di consulenza e assistenza per la compilazione del report di self-assessment SELF4.0 (pid@madeinvicenza.it).

Articolo 15 - Decadenza, revoca e rinuncia del contributo

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui il progetto rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quello ammesso a contributo;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;

⁷ Ai fini della compilazione del Modello De Minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni e informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) non sia realizzato e rendicontato il progetto con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all’investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate;
- e) nei casi previsti dall’art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- f) sia riscontrata l’impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art 16, per cause imputabili al beneficiario;
- g) sia accertato l’esito negativo dei controlli di cui all’art. 16;
- h) il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione del progetto.

In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e/o decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all’indirizzo PEC cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia contributo bando “BANDO CONTRIBUTO DIGITALI - ANNO 2019 19HT”.

Articolo 16 - Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area 2 Dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.

Articolo 18- Ricorsi

Avverso il presente bando e i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990.

Articolo 19- Norme per la tutela della privacy

La Camera di Commercio di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti nei moduli di domanda di contributo, tratterà gli stessi dati ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate all'indirizzo: www.vi.camcom.it

Articolo 20 Norme finali

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vi.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza.

Referenti per l'istruttoria è l'Ufficio «Alternanza scuola-lavoro e Promozione»: mail promozione@vi.camcom.it; Loredana Cengia tel. 0444/994829 – Diego Rebesco tel. 0444/994840 - Roberta Lorenzon tel. 0444/994891

Per assistenza e chiarimenti sul bando e sulla domanda di partecipazione scrivere a: promozione@vi.camcom.it

Per assistenza tecnica sulla compilazione e acquisizione del self-assessment scrivere a: pid@madeinvicenza.it

Per assistenza tecnica sulla compilazione e presentazione della pratica telematica contattare il portale Telemaco (come indicato nella guida alla presentazione della domanda bando 19HT) .

Per la parte non disciplinata dal presente bando si rinvia al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» della Camera di Commercio di Vicenza.